

L'arbitrato a Venezia

GIUSEPPE REBECCA

Ordine di Vicenza



CIVILI. 17
In materia de compromessi, & Sententie Arbitrarie.
1578. 22. Julij nel Maggior Consiglio.

SI come le sententie arbitrarie per esser diffinitive, & inappellabili, & che ò bene, ò male che stiano, non hanno più rimedio di sorte alcuna, sono state però sempre nelle passate età dalli Arbitri, di quelli tempi fatti con ogni esquisita consideratione, & sincerità, in modo che oltre il comodo che ne ricevevano i particolari, non era parte alcuna particolare del mondo, alla quale con molto honor della Republica nostra non pervenisse la fama delli compromessi fatti more Veneto, & inappellabili. Così per il contrario a quelli tempi non è cosa che si voglia fare così iniusta, & cò lontanarsi da ogni dovere, che quella nò sia fatta per mezzo di Sententia arbitraria, facendosi passar sotto pretesto di molte di esse arbitrarie, patti delle parti, & quelli, meri accordi a più to, che si può saper che non faranno tollerati della Giustitia, per privar il più delle volte, pupilli, & povere vedove incaute delle loro sostantie, con offesa del Signor Iddio, & della Giustitia, & non poca memoratione di ogni uno, Alche dovendosi in ogni modo far provisione.

L'andarà parte, che non se intenda alcuna ratificatione di sententia arbitraria, esser valida se li Giudici Arbitri non haveranno prima detto in scrittura con giuramèto nelli atti del officio, alla presentia del Giudice ordinario di haver udito le parti, vedute le dimande, & risposte, scritture, & libri se ne saranno stati da vedere, & che quello che è scritto sia stato parere, & opinion propria di essi Giudici, doppo che in virtù del compromesso, come Giudici hanno udito le parti, vedute le scritture, & c. vt supra, & non cosa da loro publicata, la qual prima che fossero essi eletti Giudici in virtù del compromesso fosse stata accomodata, ò quouis modo composta, dovendo il Giudice ordinario astrenzer essi arbitri, cò comandamenti penali à richiesta di cadauna delle parti a far ditta dichiarazione, con comandamento, & se tutti li arbitri ad vno, ad vno non haveranno conformemente fatta questa espressa dichiarazione con li particolari sopradetti, non si intèda per niun atto che haueffe fatto, ò facesse il Giudice ordinario ratificato tal sententia, ò tali arbitrazi, ma habbiamo a restar in quella consideratione, come semplici accordi, & compositioni, dalle quali l'offeso opponer, & doler si possi alla giustitia, come si fa delle conuentioni, senza ostacolo di alcuna cosa che dir, ò imaginar si possa, & se vi fosse stata commessa in dette arbitrarie alcuna falsità, ò per l'auenir si commettesse, in ogni tempo sia reseruata l'autorità alli Avogadori nostri di Commun, come è conueniente.

L'arbitrato, procedura di giustizia alternativa, pur conosciuto, pur promosso da molti, stenta a decollare.

La nostra categoria professionale (dottori commercialisti) da tempo si occupa dell'argomento, e ci siamo fatti anche parte attiva per una proposta allora forse un po' troppo innovativa: la Camera Arbitrale "CAIAC", Camera Arbitrale Italiana per l'Arbitrato e la Conciliazione. Si tratta di un progetto di camera arbitrale interprofessionale composta da tutte le categorie professionali che lo desiderassero e, come dai più auspicato, anche da Unioncamere. E' auspicabile che la proposta venga presto ripresa in esame; l'avvio di una Camera Arbitrale Nazionale unica, con sedi periferiche in tutta Italia, potrebbe dare all'arbitrato quell'impulso che, ad oggi, forzatamente ancora gli manca.

Molte sono le Camere Arbitrali, ma le iniziative e gli sforzi sono frazionati; è quindi razionalmente difficile ipotizzare la prevalenza dell'Arbitrato amministrato rispetto all'arbitrato ad hoc; la diffusione dell'arbitrato amministrato non potrà che essere limitata alla stretta area di influenza locale.

E' interessante osservare come, nel 1500, l'arbitrato fosse già diffuso in Italia.

Abbiamo rintracciato una legge del Maggior Consiglio di Venezia, la legge 22 luglio 1578 che non trattava dell'arbitrato in generale, ma di un abuso allora diffuso in materia arbitrale.

Poiché le decisioni arbitrali erano inappellabili, si era diffuso il vezzo di sostituire convenzioni con lodi arbitrali, sottoscritti evidentemente da arbitri compiacenti; il contratto (lodo) sarebbe stato così inappellabile.

La legge è intervenuta per bloccare questa prassi, e l'inappellabilità del lodo era riconosciuta solo se gli arbitri giuravano di aver sentito le parti e visti i documenti. Si era così reso difficile, se non quasi impossibile, a pena di spergiuri, sostituire contratti con lodi. Pubblichiamo il testo originale e uno trascritto, per facilità di lettura.

STATUTO
VENETO.

In materia de compromessi & Sententie Arbitrarie

22 luglio 1578 nel Maggior Consiglio (da Statuto Veneto)

SI come le sententie arbitrarie per esser diffinitive, & inappellabili, & che ò bene, ò male che stiano, non hanno più rimedio di sorte alcuna, sono state però sempre nelle passate età dalli Arbitri, di quelli tempi fatti con ogni esquisita consideratione, & sincerità, in modo che oltre il comodo che ne ricevevano i particolari, non era parte alcuna particolare del mondo, alla quale con molto honor della Republica nostra non pervenisse la fama delli compromessi fatti more Veneto, & inappellabili. Così per il contrario a questi tempi non è cosa che si voglia fare così iniusta, & cò lontanarsi da ogni dovere, che quella nò sia fatta per mezzo di Sententia arbitraria, facendosi passar sotto pretesto di molte di esse arbitrarie, patti delle parti, & quelli, meri accordi a più to, che si può saper che non faranno tollerati dalla Giustitia, per privar il più delle volte, pupilli, & povere vedove incaute delle loro sostantie, con offesa del Signor Iddio, & della Giustitia, & non poca memoratione di ogni uno, Alche dovendosi in ogni modo far provisione.

L'andarà parte, che non se intenda alcuna ratificatione di sententia arbitraria, esser valida se li Giudici Arbitri non haveranno prima detto in scrittura con giuramèto nelli atti del officio, alla presentia del Giudice ordinario di haver udito le parti, vedute le dimande, & risposte, scritture, & libri se ne saranno stati da vedere, & che quello che è scritto sia stato parere, & opinion propria di essi Giudici, doppo che in virtù del compromesso, come Giudici hanno udito le parti, vedute le scritture, & c. vt supra, & non cosa da loro publicata, la qual prima che fossero essi eletti Giudici in virtù del compromesso fosse stata accomodata, è quouis modo composta, dovendo il Giudice ordinario astrenzer essi arbitri, cò comandamenti penali à richiesta di cadauna delle parti a far ditta dichiarazione, con comandamento, & se tutti li arbitri ad uno, ad uno non haveranno conformemente fatta questa espressa dichiarazione con li particolari sopradetti, non si intèda per niun atto che hauesse fatto, ò facesse il Giudice ordinario ratificato tal sententia, ò tali arbitrazi, ma habbiamo a restar in quella consideratione, come semplici accordi, & compositioni, dalle quali l'offeso opponer, & doler si possi alla giustitia, come si fa delle conuentioni, senza ostacolo di alcuna cosa che dir, ò imaginar si possa, & se vi fosse stata commessa in dette arbitrarie alcuna falsità, ò per l'auenir si commettesse, in ogni tempo sia reseruata l'autorità alli Avogadori nostri di Commun, come è conueniente.